

CONVENZIONE PER LA GESTIONE UNITARIA NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI "TERRE DI CASTELLI" DEI SERVIZI SCOLASTICI MENSA E TRASPORTO

L'anno duemila..., il giorno _____ del mese di _____ in Vignola nella residenza municipale con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

TRA

Il Comune di Castelnuovo Rangone in persona del Sindaco Maria Laura Reggiani domiciliata per la sua carica presso il Comune di Castelnuovo Rangone, (codice fiscale 00292410362) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____;

Il Comune di Castelvetro di Modena in persona del Sindaco Giorgio Montanari domiciliato per la sua carica presso il Comune di Castelvetro di Modena, (codice fiscale 00285350369) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____;

Il Comune di Guiglia in persona del Sindaco Monica Amici domiciliata per la sua carica presso il Comune di Guiglia, (codice fiscale 00641440367) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____;

Il Comune di Marano sul Panaro in persona del Sindaco Emilia Muratori domiciliata per la sua carica presso il Comune di Marano sul Panaro, (codice fiscale 00675950364) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____;

Il Comune di Savignano sul Panaro in persona del Sindaco Germano Caroli domiciliato per la sua carica presso il Comune di Savignano sul Panaro, (codice fiscale 00242970366) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____;

Il Comune di Spilamberto in persona del Vice Sindaco Daniela Barozzi domiciliata per la sua carica presso il Comune di Spilamberto, (codice fiscale 00185420361) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____;

Il Comune di Vignola in persona del Sindaco Daria Denti domiciliata per la sua carica presso il Comune di Vignola, (codice fiscale 00179790365) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____;

Il Comune di Zocca in persona del Sindaco Carlo Leonelli domiciliato per la sua carica presso il Comune di Zocca, (codice fiscale 00717780965) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____;

E

L'Unione di Comuni Terre di Castelli in persona del Presidente Francesco Lamandini domiciliato per la sua carica presso l'Unione Terre di Castelli, (codice fiscale 02754930366) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio dell'Unione n. ____ del _____ che si allega quale parte integrante.

Con l'assistenza e l'opera del Segretario generale dell'Unione dei Comuni Terre di Castelli;

PREMESSO

- che i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca e, conseguentemente l'Unione Terre di Castelli, hanno approvato con conformi deliberazioni consiliari lo Statuto e l'Atto Costitutivo, per il cui contenuto si rinvia alla deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 24 del 01.04.2009.
- che in data 31.08.2009 si sono regolarmente insediati gli organi dell'Unione, così come previsto dallo statuto;
- che in base all'art. 45 del D.P.R. 616/77 sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative relative alla materia "assistenza scolastica", riconducendo in tale accezione le funzioni concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare a favore di alunni delle istituzioni scolastiche l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- che l'art. 3 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 26, sottolinea, ai fini dell'effettività del diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita, la valenza assunta dai servizi di mensa e di trasporto, quali interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative;
- che con deliberazioni dei rispettivi consigli comunali n. ____ del _____, n. ____ del _____, n. ____ del _____, esecutive ai sensi di legge, i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca hanno approvato il trasferimento all'Unione delle funzioni inerenti la gestione dei servizi di mensa e di trasporto;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra i sottoscritti comparenti sig. nella loro qualità di Sindaci pro-tempore, e Presidente pro-tempore dell'Unione Comuni "Terre di Castelli" si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

La presente Convenzione disciplina sul territorio dell'Unione dei Comuni "Terre di Castelli" il trasferimento delle funzioni relative la gestione dei servizi scolastici di mensa e trasporto relativa ai Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca.

I Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti, trasferiscono pertanto all'Unione Comuni "Terre di Castelli", che a mezzo del legale rappresentante accetta, le funzioni relative alla gestione dei servizi scolastici di mensa e di trasporto.

Art. 3 – Finalità

La gestione unitaria è finalizzata a garantire:

- ✓ la disponibilità sul territorio dell'Unione di un servizio con compiti specifici di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi di mensa e di trasporto;
- ✓ l'uniformità di criteri e interventi su tutto il territorio dell'Unione;
- ✓ l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la rispondenza al pubblico interesse dei servizi erogati;

Viene pertanto costituito un servizio dell'Unione per l'esercizio delle funzioni relative alla gestione dei servizi scolastici di mensa e di trasporto, con sede operativa temporaneamente stabilita nell'/negli ufficio/i _____ del/dei Comune/i di _____.

Art. 4 – Funzioni trasferite e ambiti di intervento

L'esercizio unificato delle funzioni ricomprende tutti i compiti e le attività relativi ai servizi scolastici di mensa e di trasporto.

Rientrano, pertanto, nell'ambito di applicazione della presente convenzione:

- la programmazione e il coordinamento amministrativo dei servizi di mensa e di trasporto, quale strumento sinergico mediante il quale i Comuni costituiti in unione assicurano l'unicità di conduzione, la semplificazione di tutte le procedure connesse ai citati servizi nonché il conseguimento di economie di scala sulle relative spese, con particolare attenzione:
 - a) alla standardizzazione della modulistica e delle procedure;
 - b) alla costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza e al miglioramento dell'attività di programmazione;
- l'organizzazione unitaria dei servizi di mensa e di trasporto, improntata a principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
 - a) l'attività gestionale dei servizi scolastici oggetto della presente convenzione, così come attualmente strutturati, in un'ottica di armonizzazione delle differenti realtà territoriali e tenuto conto degli elementi accomunanti, fino all'adozione graduale di un unico modello gestionale;
 - b) individuazione del "modello tipo" nonché delle risorse strumentali, umane e finanziarie necessarie alla relativa attuazione.

Art. 5- Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione; ha durata pari a quella dell'Unione Comuni "Terre di Castelli".

L'esercizio unificato del servizio decorre dal 01.03 2010.

Art. 6 - Ambito territoriale

L'ambito territoriale della gestione unitaria dei servizi di mensa e di trasporto è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione.

Art. 7 - Forme di consultazione

Competente per la soluzione delle problematiche inerenti le funzioni relative alla gestione dei servizi scolastici di mensa e di trasporto è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla seduta della Giunta possono essere invitati a partecipare, con specifiche competenze tecnica e amministrativa, dipendenti o consulenti dell'Unione.

L'Unione si impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione e relativi agli interventi.

In sede di conto consuntivo il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli Comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione, basandosi su indicatori che saranno determinati dalla Giunta dell'Unione di concerto con il Direttore dell'Unione.

Art. 8 - Dotazione organica

La dotazione organica necessaria per la gestione amministrativa, economico-finanziaria, tecnica ed operativa delle funzioni relative alla gestione dei servizi di mensa e di trasporto sarà costituita, di norma, dai dipendenti dei Comuni costituenti l'Unione, attraverso l'istituto del comando e del trasferimento, congiuntamente ad altri dipendenti eventualmente assunti direttamente dall'Unione stessa.

Per il personale in posizione di comando il rapporto di impiego è disciplinato e regolamentato dall'Amministrazione di appartenenza fermo restando che il suddetto personale dipende funzionalmente dall'Unione dei Comuni per le materie oggetto della presente convenzione.

Art. 9 – Beni strumentali

I Comuni aderenti l'Unione potranno conferire alla medesima beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione dei servizi oggetto della presente convenzione.

I beni mobili ed immobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'Unione o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

Art. 10 - Ripartizione delle spese

I costi globali per la gestione delle funzioni trasferite vengono sostenuti dall'Unione con i fondi trasferiti dai Comuni firmatari della convenzione e con entrate proprie.

I costi sostenuti per il servizio mense scolastiche sono ripartiti fra i Comuni sulla base del seguente criterio:

1. Costi effettivamente sostenuti per Comune fino al 31.12.2010; dall'01.01.2011 in base a criteri che saranno stabiliti dai competenti organi con conseguente modifica della presente convenzione.

I costi sostenuti per il servizio di trasporto scolastico sono ripartiti fra i Comuni sulla base del seguente criterio:

1. Costi effettivamente sostenuti per Comune fino al 31.12.2010; dall'01.01.2011 in base a criteri che saranno stabiliti dai competenti organi con conseguente modifica della presente convenzione

Saranno rimborsate al Comune di appartenenza le spese per il personale comandato all'Unione.

Si considera inoltre l'anno 2010 quale periodo transitorio in cui il contributo economico dei Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca si sostanzia in trasferimenti coerenti con la spesa storica sostenuta dai citati Comuni per l'esercizio delle funzioni e servizi che si intende convenzionalmente conferire all'Unione Terre di Castelli.

Art. 11 – Recesso - Revoca del Servizio - Scioglimento dell'Unione.

Il recesso di un Comune dall'Unione, deliberato con le modalità e i tempi previsti dall'art. 4, commi 3 segg. dello Statuto, ha effetto dall'esercizio finanziario successivo.

Il recesso di un Comune dall'Unione non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione e, nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza dei Comuni.

In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.

In caso di dimissione o revoca della gestione del Servizio da parte dell'Unione o di scioglimento dell'Unione stessa, si applicano le procedure previste all'art. 3, comma 2 dello Statuto.

In caso di scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione del servizio in oggetto, il personale comandato e/o trasferito è rassegnato al Comune di provenienza mantenendo i diritti garantiti dall'art. 31 del D.lgs 165 del 30 Marzo 2001. Per il personale assunto direttamente dall'Unione sarà applicato l'art. 25 del CCNL dopo avere, comunque, verificato la disponibilità dei Comuni aderenti all'Unione di una collocazione sulla propria dotazione organica.

Art. 12 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivesse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

- uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
- un altro dalla Giunta dell'Unione;
- il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e la Giunta dell'Unione, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Modena.

Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

Art. 13 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Castelnuovo Rangone
(Reggiani Maria Laura)

Per il Comune di Castelvetro di Modena
(Montanari Giorgio)

Per il Comune di Guiglia
(Amici Monica)

Per il Comune di Marano s.P.
(Muratori Emilia)

Per il Comune di Savignano sul Panaro
(Caroli Germano)

Per il Comune di Spilamberto
(Lamandini Francesco)

Per il Comune di Vignola
(Denti Daria)

Per il Comune di Zocca
(Leonelli Carlo)

Per l'Unione dei Comuni "Terre di Castelli"
(Lamandini Francesco)
